



C o m u n e d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

VI° Settore - Polizia Municipale

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL COMMERCIO

AL DETTAGLIO

SU AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114)

(Legge Regionale 04/10/1999 n. 26)

Testo definitivo

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 35 del 06.02.2001

Approvato senza rilievi dal CO.RE.CO. il 20.02.2001 con prot. n. 378

Con le modifiche agli artt. 8 c. 1, 17 e 18 approvate con Delibera C.C. n. 149 del 06.11.01

INDICE

Art.	Argomento	Pag.
1	Domanda di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio – Tipo A	5
2	Domanda di rilascio della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio – Tipo A – 80 per cento dei posteggi nelle fiere	6
3	Domanda di partecipazione alle fiere nel restante 20 per cento dei posteggi	7
4	Domanda di rilascio della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio – Tipo A – Mercati di nuova istituzione	8
5	Domanda di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B	9
6	Subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche	10
7	Domanda per la modifica del settore merceologico nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche	10
8	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche in occasione di eventi particolari o di riunioni di persone	11
9	Trasformazione d'ufficio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 28 marzo 1991, n. 112	12
10	Domande di scambio consensuale dei posteggi	12
11	Denominazione dei mercati e delle fiere comunali	13
12	Mercato settimanale del sabato – Consistenza sede storica	13
13	Mercato settimanale del sabato – Consistenza sede alternativa	16
14	Mercato settimanale del mercoledì – Consistenza	20
15	Mercato coperto giornaliero alimentare – Consistenza sede provvisoria	21
16	Mercato coperto giornaliero alimentare – Consistenza sede storica	22
17	Aree per il commercio nel cimitero urbano di Santa Maria	23
18	Aree per il commercio nel cimitero urbano delle Cortine	24
19	Posteggi sparsi nelle Frazioni riservati al commercio su aree pubbliche – settore merceologico non alimentare	24
20	Mercatino di Natale	24
21	Mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo	25
22	Fiera di S. Filippo del 26.05 e Fiera delle cipolle del 26.10 - Consistenza sede storica	25
23	Fiera di S. Filippo del 26.05 e Fiera delle cipolle del 26.10 - Consistenza delle due sedi alternative	32
24	Fiere delle frazioni – Consistenza	44
25	Fiera di S. Lucia - Consistenza sede storica	44
26	Fiera di S. Lucia - Consistenza sede alternativa	44

Art.	Argomento	Pag.
27	Fiera di S. Lucia – Specializzazione	45
28	Funzionamento dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, del mercato coperto giornaliero alimentare e delle fiere	45
29	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente vuoti dei mercati settimanali, del mercato giornaliero alimentare, del mercatino di Natale e del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo	48
30	Concessioni decennali per il mercato giornaliero alimentare, per i mercati settimanali e per le fiere	49
31	Assegnazione nelle fiere dei posteggi per spunta	51
32	Soppressione, spostamento, aumento o diminuzione del numero di posteggi e trasferimento dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, del mercato giornaliero alimentare e delle fiere	51
33	Revoca della concessione decennale di un posteggio dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, del mercato giornaliero alimentare e delle fiere	53
34	Giorni ed orari di svolgimento dei mercati settimanali, del mercato giornaliero alimentare e delle fiere	54
35	Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante	55
36	Norme comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	56
37	Tariffe per le concessioni dei posteggi – Istituzione del canone	57
38	Disposizioni transitorie	57
39	Firme	58
40	Variazioni riguardanti l'azienda commerciale	58
41	Sanzioni	58
42	Norma finale	58

ALLEGATI

Modulistica	
1	Domanda di rilascio della concessione di posteggio nelle fiere - restante 20 per cento dei posteggi
2	Domanda per il rilascio della concessione di posteggio e dell'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche in occasione di eventi particolari o riunioni di persone

Planimetrie	
A	Mercato settimanale del sabato - sede storica
A/1	Mercato settimanale del sabato - sede alternativa
B	Mercato settimanale del Mercoledì
C	Mercato coperto giornaliero di v.le della Vittoria - Sede provvisoria
D	Mercato Coperto giornaliero di piazza Garibaldi - Sede storica
E	Area del cimitero di S. Maria
F	Area del cimitero delle Cortine
G	Mercatino di Natale
H	Mercato stagionale di Poggio S. Romualdo
I	Fiera di S. Filippo del 26.05 e Fiera delle Cipolle del 26.10 - Sede storica
I/1	Fiera di S. Filippo del 26.05 e Fiera delle Cipolle del 26.10 – Prima sede alternativa
I/2	Fiera di S. Filippo del 26.05 e Fiera delle Cipolle del 26.10 – Seconda sede alternativa
L	Fiere di frazione Collamato del 15.02 e del 14.11
M	Fiere di frazione Albacina del 27.04 e del 4.11
N	Fiera di frazione S. Michele del 6.05
O	Fiera di S. Lucia - Sede storica
O/1	Fiera di S. Lucia - Sede alternativa

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Domanda di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - Tipo A

1 - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - Tipo A e quella per la richiesta di concessione del relativo posteggio, redatta in carta legale su modello - mod. R1/AP - dovrà essere, pena l'esclusione, presentata a mano all'Ufficio Protocollo, ovvero inviata tramite raccomandata entro il termine fissato dal bando regionale pubblicato su B.U.R. Marche ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26/99.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato (eccezion fatta per gli operatori commerciali che hanno inoltrato domanda per il miglioramento del posteggio).

3 - Entro il termine fissato dal bando regionale pubblicato sul B.U.R. Marche, il Comando Polizia Municipale formula e pubblica all'Albo pretorio dell'Ente la graduatoria dei posteggi, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 29, comma 3 e 4 della L.R. 26/99 e del seguente ulteriore criterio:

- ordine cronologico di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero della data del timbro postale se inviata tramite raccomandata.

4 - Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al punto precedente, verranno convocati con lettera raccomandata, secondo l'ordine in essa previsto, dal Comando Polizia Municipale per la scelta del posteggio libero nel mercato. L'operatore dovrà presentarsi personalmente, ovvero delegare per iscritto persona di fiducia. La scelta del posteggio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di convocazione, salvo proroga di ulteriori dieci giorni in caso di comprovata necessità. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine suddetto verrà considerato rinunciatario dell'istanza e il Comando Polizia Municipale procederà all'assegnazione utilizzando la graduatoria già formulata. Analoga procedura verrà seguita in caso di espressa rinuncia. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisca senza che il posteggio sia stato assegnato, il Comando Polizia Municipale ne comunica il numero identificativo e le caratteristiche alla Regione Marche - Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi.

5 - Il Dirigente del V Dipartimento - Polizia Municipale, dopo aver verificato l'elenco dei posteggi assegnati, dei soggetti assegnatari, dei soggetti rinunciatari e dei soggetti non assegnatari, provvede conseguentemente al rilascio della concessione di posteggio ed al rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari e alla comunicazione di diniego dell'autorizzazione ai soggetti non assegnatari.

6 - La domanda, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento, deve ritenersi accolta.

7 - Il Comando Polizia Municipale provvede a comunicare alla Regione Marche - Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi - l'elenco dei posteggi da assegnare nei mercati con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree entro sessanta giorni dal momento in cui essi si rendono disponibili.

8 - L'autorizzazione di cui al presente articolo, redatta su Mod. Com.9, abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

Art. 2

Domanda di rilascio della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - Tipo A - 80 per cento dei posteggi nelle fiere

1 - Entro il 31.12.2001 il Dirigente del V Dipartimento – Polizia Municipale provvede alla pubblicazione sul B.U.R. Marche del bando contenente:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare con concessione decennale con l'indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e della fiera alla quale si riferiscono;
- b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune la domanda;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) modello della domanda - mod. R2/AP;
- e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

2 - La domanda, redatta in carta legale, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, a mano all'Ufficio Protocollo ovvero inviata tramite raccomandata nel termine previsto nel bando di cui al punto precedente utilizzando il modello mod. R2/AP.

3 - Nella domanda, redatta in carta legale su modello mod. R2/AP, il richiedente dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- c) la denominazione della fiera e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici (nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita);
- e) l'eventuale attività di somministrazione di prodotti alimentari;
- f) di aver operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nella fiera di cui si fa richiesta;
- g) l'autorizzazione amministrativa con la quale si partecipa all'assegnazione del posteggio e a cui si deve far riferimento per la verifica e il calcolo delle presenze;
- h) l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (i.a.a.) per l'attività di commercio su aree pubbliche nonché l'eventuale iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) della Camera di Commercio (i.a.a.) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- i) il possesso di eventuali titoli di priorità tra quelli indicati nell'art. 27, comma 4 della L.R. 26/99.

4 - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comando Polizia Municipale formula e pubblica all'Albo pretorio dell'Ente la graduatoria dei posteggi, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 27, comma 3 e 4 della L.R. 26/99 e del seguente ulteriore criterio:

?? ordine cronologico di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente, ovvero

della data del timbro postale se inviata tramite raccomandata.

5 - Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al punto precedente, verranno convocati con lettera raccomandata, secondo l'ordine in essa previsto, dal Comando Polizia Municipale per la scelta del posteggio nella fiera di cui hanno fatto richiesta. Nel caso della fiera delle cipolle del 26/05 e del 26/10 e nel caso della fiera di Santa Lucia, l'operatore sceglierà in successione un posteggio, sia nella pianta planimetrica della sede storica, sia in quella della sede alternativa. L'operatore dovrà presentarsi personalmente, ovvero delegare per iscritto persona di fiducia. La scelta del posteggio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di convocazione, salvo proroga di ulteriori dieci giorni in caso di comprovata necessità. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine suddetto verrà considerato rinunciario dell'istanza e il Comando Polizia Municipale procederà all'assegnazione utilizzando la graduatoria già formulata. Analoga procedura verrà seguita in caso di espressa rinuncia. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisca senza che il posteggio sia stato assegnato, si provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando entro sei mesi.

6 - Il Dirigente del V Dipartimento – Polizia Municipale, dopo aver verificato l'elenco dei posteggi assegnati, dei soggetti assegnatari, dei soggetti rinunciari e dei soggetti non assegnatari, provvede conseguentemente al rilascio della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari e alla comunicazione di diniego dell'autorizzazione ai soggetti non assegnatari.

7 - La domanda, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento, deve ritenersi accolta.

8 - I posteggi eventualmente non assegnati ovvero che si rendessero disponibili a seguito di rinuncia o revoca della relativa autorizzazione verranno riassegnati secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Il relativo bando dovrà essere pubblicato entro 90 giorni dalla data in cui i posteggi si sono resi disponibili. Fino alla nuova assegnazione, i posteggi disponibili verranno assegnati con le modalità previste per l'assegnazione del restante 20% dei posteggi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

9 - L'autorizzazione di cui al presente articolo, redatta su Mod.R7/AP, abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche limitatamente ai giorni della fiera.

Art. 3

Domanda di partecipazione alle fiere nel restante 20 per cento dei posteggi

1 - La domanda di concessione di posteggio nelle fiere, con riferimento al restante 20 per cento di posteggi non dati in concessione, redatta in carta legale su modello C1/AP (allegato 1 del presente regolamento), dovrà essere, pena l'esclusione, presentata a mano all'Ufficio Protocollo, ovvero inviata tramite raccomandata almeno 60 giorni prima della data della fiera.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) la fiera e il giorno di svolgimento;
- c) gli estremi dell'autorizzazione (numero, data e Comune che l'ha rilasciata) con la quale si intende partecipare alla fiera: si precisa che, qualora fossero prodotte più autorizzazioni, il Comando Polizia Municipale prenderà in considerazione unicamente quella con cui l'interessato ha partecipato alle precedenti edizioni della fiera e con la quale vanta il

- maggior numero di presenze;
- d) gli estremi dell'iscrizione (numero, data e Camera di Commercio presso la quale si è iscritti) al registro imprese della Camera di Commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche e la data di inizio attività del commercio su aree pubbliche;
 - e) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro prevista dalla normativa vigente;
 - f) il settore o i settori merceologici (nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita).
- La domanda sarà automaticamente esclusa qualora l'interessato non dichiari quanto previsto dai punti a), c) e f).

3 - Il Comando Polizia Municipale formula e pubblica all'Albo pretorio dell'Ente la graduatoria almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 27, comma 4 della L.R. 26/99 e del seguente ulteriore criterio:

?? ordine cronologico di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero della data del timbro postale, se inviata tramite raccomandata.

4 - Gli operatori collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al punto precedente, verranno convocati con lettera raccomandata, secondo l'ordine in essa previsto, dal Comando Polizia Municipale per la scelta del posteggio nella fiera di cui hanno fatto richiesta. L'operatore dovrà presentarsi personalmente, ovvero delegare per iscritto persona di fiducia. All'operatore che non si presenta personalmente o tramite delegato per la scelta del posteggio il giorno stabilito, non viene assegnato un posteggio d'ufficio. I posteggi non assegnati a causa della mancata presentazione di operatori verranno assegnati alla spunta il giorno della fiera, assieme agli altri posteggi rimasti non occupati. La spunta sarà effettuata in ordine di graduatoria, iniziando dagli operatori che non si sono presentati per la scelta del posteggio, seguiti dagli altri esclusi dall'assegnazione.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

5 - L'autorizzazione di cui al presente articolo, redatta su Mod. R 7/AP, abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche limitatamente al giorno della fiera.

Art. 4

Domanda di rilascio della concessione e dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - Tipo A - mercati di nuova istituzione

1 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comando Polizia Municipale comunica alla Regione Marche - Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi, per ciascun mercato di nuova istituzione, l'elenco dei posteggi da assegnare con l'indicazione della localizzazione e delle caratteristiche dell'area.

2 - La Regione Marche, sulla base dei dati ricevuti dal Comune, pubblica nel proprio bollettino ufficiale apposito bando contenente le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del posteggio e il rilascio della relativa autorizzazione.

3 - La domanda, redatta in carta legale su modello mod. R1/AP, dovrà essere, pena l'esclusione, presentata a mano all'Ufficio Protocollo, ovvero inviata tramite raccomandata entro il termine fissato dal bando regionale pubblicato su B.U.R. Marche ai sensi dell'art. 29 della L.R. 26/99.

4 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato.

5 - Entro il termine fissato dal bando regionale pubblicato sul B.U.R. Marche, il Comando Polizia Municipale formula e pubblica all'Albo pretorio dell'Ente la graduatoria dei posteggi, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 29, comma 4 della L.R. 26/99 e del seguente ulteriore criterio:

?? ordine cronologico di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero della data del timbro postale se inviata tramite raccomandata.

6 - Il Comune procederà al rilascio della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa seguendo l'iter procedimentale di cui all'articolo 1, comma 4 e seguenti.

7 - L'autorizzazione di cui al presente articolo, redatta su Modello Com. 9, abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

Art. 5

Domanda di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B

1 - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Tipo B, redatta in carta legale su modello mod. R3/AP, dovrà essere, pena l'esclusione, presentata a mano all'Ufficio Protocollo ovvero inviata tramite raccomandata.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante nella Regione Marche.

4 - La domanda, completa di tutte le dichiarazioni, indicazioni e di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento, deve ritenersi accolta.

5 - L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita l'operatore anche:

- a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività in aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi che risultino non occupati da soggetti autorizzati.

6 - L'autorizzazione di cui al presente articolo, rilasciata su Mod.Com.8, abilita al commercio itinerante nell'ambito della regione Marche e alla partecipazione alle Fiere su tutto il territorio Nazionale.

Art. 6

Subingresso nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e dell'eventuale concessione di posteggio a chi subentra, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98.

2 - Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, deve comunicare, su modello mod. R5/AP, l'avvenuto subingresso entro trenta giorni dalla data dell'atto di trasferimento d'azienda, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3 - Nella comunicazione l'interessato dovrà dichiarare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) il settore o i settori merceologici;

ed allegare:

- a) copia dell'atto regolarmente registrato all'ufficio registro e depositato al registro imprese della Camera di Commercio;
- b) autorizzazione del cedente;
- c) concessione di posteggio del cedente (nel caso di commercio su aree pubbliche con posteggio - Tipo A);
- d) copia conforme all'originale del permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario.

4 - Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 2, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 114/98.

5 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento al cessionario dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività.

6 - Il subentrante potrà iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la richiesta di subingresso al Comune interessato: copia della medesima, contenente gli estremi del protocollo e la data di presentazione, dovrà essere esibita, a richiesta, agli organi di Vigilanza.

Art.7

Domanda per la modifica del settore merceologico nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

1 - La domanda per la modifica del settore merceologico nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, redatta in carta legale su modello mod. R4/AP, dovrà essere, pena l'esclusione, presentata a mano all'ufficio protocollo ovvero inviata tramite raccomandata.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il settore merceologico che si intende aggiungere o eliminare;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 114/98 qualora si intenda aggiungere il settore merceologico alimentare.

3 - In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5 del d.lgs. è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. Nella domanda dovrà essere allegata, in tal caso, a pena di esclusione, la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art 5 del d.lgs. 114/98 resa dal preposto o dal legale rappresentante.

4 – Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sarà più consentito modificare il settore merceologico. Eventuali subingressi, pertanto, saranno autorizzati esclusivamente per il settore oggetto della compravendita.

5 - Previa comunicazione agli interessati da parte del Comune di Fabriano, nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli operatori aventi Autorizzazioni Amministrative comprendenti entrambi i settori (alimentare e non alimentare) dovranno necessariamente optare per la scelta di uno dei due settori, la quale, a cura del Comune verrà successivamente annotata nell'Autorizzazione stessa.

Art. 8

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche in occasione di eventi particolari o di riunioni di persone

1 - La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche, redatta in carta legale, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata a mano all'Ufficio Protocollo, ovvero inviata tramite raccomandata almeno sette giorni lavorativi prima dell'evento o della riunione di persone.

2 - Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) l'evento o la riunione di persone in occasione del quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione temporanea;
- d) il settore o i settori merceologici e i prodotti posti in vendita;
- e) l'eventuale attività di somministrazione di prodotti alimentari;
- f) l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio i.a.a. per l'attività di commercio su aree pubbliche nonché l'eventuale iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) della Camera di Commercio i.a.a. per la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) il possesso di eventuali titoli di priorità tra quelli indicati al successivo comma 4.

3 - L'autorizzazione verrà rilasciata nel limite dei posteggi di volta in volta appositamente individuati dal Comando Polizia Municipale ed istituiti con Ordinanza del Sindaco, per tipologie merceologiche in grado di fornire un efficiente servizio alle persone riunitesi in occasione degli eventi di cui all'art. 26, comma 4 della L.R. 26/99.

4 - Nel caso di richieste concorrenti, saranno osservati i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- b) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa

vigente;

- c) istanza presentata da imprenditrici donne;
- d) ordine cronologico di ricevimento della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero della data del timbro postale se inviata tramite raccomandata.

5 – Il rilascio dell'autorizzazione temporanea è subordinata al pagamento dei Tributi previsti per il Commercio su Aree Pubbliche ed ha validità soltanto per i giorni durante i quali si svolgono le predette riunioni: dovrà, inoltre, essere riconsegnata al competente ufficio al termine della manifestazione stessa.

Art. 9

Trasformazione d'ufficio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 28 marzo 1991, n. 112.

1 - Il Comune provvederà alla trasformazione delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) della legge 28 marzo 1991, n. 112 nelle nuove autorizzazioni di tipo A e di tipo B, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 26/99, utilizzando il modello mod. R6/AP.

2 - Ai sensi dell'art. 37, comma 6 della L.R. 26/99, le presenze maturate su un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 112/91, articolo 1, comma 2, lettere a) e b), per spunta nei mercati ed effettive nelle fiere, si assegnano su indicazione dell'operatore, esclusivamente ad una delle autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie.

3 - Gli operatori commerciali verranno invitati a ritirare la nuova autorizzazione, previa restituzione o modifica, tramite annullamento del posteggio nel Comune, del precedente titolo autorizzatorio. L'operatore potrà presentarsi personalmente ovvero delegare per iscritto persona di fiducia. Insieme con la lettera di convocazione, verrà inviato il modello mod. R9/AP con il quale l'interessato potrà comunicare in quale autorizzazione intende trascrivere le presenze di cui al punto precedente. La nuova autorizzazione dovrà essere ritirata entro sei mesi dalla data di rilascio, pena la revoca e l'impossibilità di esercitare l'attività commerciale in forza di quella rilasciata ai sensi della L. 112/91.

Art. 10

Domande di scambio consensuale di posteggio

1 - Gli operatori commerciali, titolari di concessione di posteggio nello stesso mercato o fiera, che a seguito di accordo intendono richiedere lo scambio consensuale del posteggio, devono presentare domanda al Comune, redatta in carta legale, sottoscritta dalle parti. La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano all'Ufficio Protocollo allegando:

?? copia della scrittura privata registrata con la quale le parti acconsentano allo scambio del posteggio;

?? fotocopia fronte-retro di un documento di identità in regolare corso di validità dalla quale siano ben leggibili tutti i dati in esso contenuti (data di scadenza, firma ecc...) dei sottoscrittori.

2 - Il Comando Polizia Municipale verifica, alla luce della disciplina vigente, se esistono o meno motivi ostativi all'accoglimento della domanda di scambio. Il Dirigente del V° Dipartimento – Polizia Municipale modificherà conseguentemente l'Autorizzazione.

Art. 11

Denominazione dei mercati e delle fiere comunali

1 - Nell'ambito delle diversificazioni del commercio su aree pubbliche operate dall'articolo 20 della L.R. 04/10/1999 n. 26, all'interno di questo Comune e nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sono autorizzate le seguenti fiere e mercati tradizionali:

- ?? Mercato settimanale del sabato, tipologia "mercato ordinario" ;
- ?? Mercato settimanale del mercoledì, tipologia "mercato ordinario" ;
- ?? Mercato giornaliero coperto alimentare, tipologia "mercato specializzato" ;
- ?? Posteggi del cimitero di Santa Maria, tipologia "mercato specializzato" ;
- ?? Fiera di S. Filippo 26 maggio, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera delle Cipolle 26 ottobre, tipologia "fiera ordinaria";
- ?? Fiera di Collamato 15 febbraio, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera di Albacina 27 aprile, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera di San Michele 6 maggio, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera di Albacina 4 novembre, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera di Collamato 14 novembre, tipologia "fiera ordinaria" ;
- ?? Fiera di Santa Lucia 13 dicembre, tipologia "fiera specializzata" ;

2 - Sono inoltre istituiti ex novo ed autorizzati, sempre nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i seguenti mercati:

- ?? Posteggi in frazione Poggio San Romualdo, tipologia "mercato stagionale" ;
 - ?? Mercatino di Natale, tipologia "mercato straordinario";
 - ?? Posteggi del cimitero delle Cortine, tipologia "mercato specializzato";
- nonché posteggi sparsi nelle Frazioni di Cancelli, Serradica, Collamato e Albacina.

3 – All'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse, a causa della ripetuta mancata partecipazione di operatori, le seguenti manifestazioni fieristiche delle frazioni:

- ?? Campodonico, 18 giugno e 5 settembre;
- ?? S. Elia, 24 settembre;
- ?? S. Donato, 6 ottobre.

Art. 12

Mercato settimanale del sabato – Consistenza sede storica

1 - Il mercato settimanale del sabato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è ubicato in piazza Garibaldi ed ha la seguente caratteristica e consistenza, desumibile anche dalla planimetria 'A' allegata:

Codice 01: "Generi vari" – Posteggi n. 91

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	29,70	Piazza Garibaldi
2	29,70	Piazza Garibaldi
3	33,75	Piazza Garibaldi
4	29,54	Piazza Garibaldi

5	33,58	Piazza Garibaldi
6	38,25	Piazza Garibaldi
7	38,02	Piazza Garibaldi
8	36,99	Piazza Garibaldi
9	37,15	Piazza Garibaldi
10	36,78	Piazza Garibaldi
11	37,08	Piazza Garibaldi
12	37,33	Piazza Garibaldi
13	37,08	Piazza Garibaldi
14	37,08	Piazza Garibaldi
15	37,23	Piazza Garibaldi
16	30,80	Piazza Garibaldi
17	30,90	Piazza Garibaldi
18	30,90	Piazza Garibaldi
19	26,26	Piazza Garibaldi
20	30,00	Piazza Garibaldi
21	30,00	Piazza Garibaldi
22	30,00	Piazza Garibaldi
23	30,75	Piazza Garibaldi
24	29,50	Piazza Garibaldi
25	29,50	Piazza Garibaldi
26	30,59	Piazza Garibaldi
27	29,70	Piazza Garibaldi
28	34,64	Piazza Garibaldi
29	41,63	Piazza Garibaldi
30	28,34	Piazza Garibaldi
31	28,73	Piazza Garibaldi
32	28,73	Piazza Garibaldi
33	28,44	Piazza Garibaldi
34	28,20	Piazza Garibaldi
35	28,29	Piazza Garibaldi
36	32,66	Piazza Garibaldi
37	29,90	Piazza Garibaldi
38	29,85	Piazza Garibaldi
39	30,10	Piazza Garibaldi
40	35,42	Piazza Garibaldi
41	35,64	Piazza Garibaldi
42	35,64	Piazza Garibaldi
43	35,78	Piazza Garibaldi
44	35,54	Piazza Garibaldi

45	36,64	Piazza Garibaldi
46	35,35	Piazza Garibaldi
47	35,42	Piazza Garibaldi
48	35,42	Piazza Garibaldi
49	36,64	Piazza Garibaldi
50	35,60	Piazza Garibaldi
51	36,00	Piazza Garibaldi
52	36,00	Piazza Garibaldi
53	36,25	Piazza Garibaldi
54	36,00	Piazza Garibaldi
55	36,36	Piazza Garibaldi
56	35,42	Piazza Garibaldi
57	35,44	Piazza Garibaldi
58	36,00	Piazza Garibaldi
59	36,10	Piazza Garibaldi
60	29,94	Piazza Garibaldi
61	27,84	Piazza Garibaldi
62	29,40	Piazza Garibaldi
63	36,22	Piazza Garibaldi
64	28,67	Piazza Garibaldi
65	28,50	Piazza Garibaldi
66	28,80	Piazza Garibaldi
67	29,58	Piazza Garibaldi
68	24,80	Piazza Garibaldi
69	17,41	Piazza Garibaldi
70/71	45,25	Piazza Garibaldi
72/73	34,44	Piazza Garibaldi
73/74	46,42	Piazza Garibaldi
75	35,09	Piazza Garibaldi
76	40,60	Piazza Garibaldi
77	30,38	Piazza Garibaldi
78	23,80	Piazza Garibaldi
79	23,80	Piazza Garibaldi
80	24,60	Piazza Garibaldi
81	30,96	Piazza Garibaldi
82	31,68	Piazza Garibaldi
83	34,50	Piazza Garibaldi
84	33,84	Piazza Garibaldi
85	34,65	Piazza Garibaldi
86	32,06	Piazza Garibaldi

87	33,30	Piazza Garibaldi
88	34,80	Piazza Garibaldi
89	36,60	Piazza Garibaldi
90	37,80	Piazza Garibaldi
91	31,11	Piazza Garibaldi
92	17,92	Piazza Garibaldi
93	17,92	Piazza Garibaldi
104	19,50	Piazza Garibaldi

Codice 02 - “Produttori agricoli” - Posteggi n. 10

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
94	30,60	Via Damiano Chiesa
95	32,28	Via Damiano Chiesa
96	32,40	Piazza Garibaldi
97	26,00	Piazza Garibaldi
98	20,80	Piazza Garibaldi
99	20,80	Piazza Garibaldi
100	16,90	Piazza Garibaldi
101	12,50	Piazza Garibaldi - Lato muraglione - Sopra marciapiede
102	6,00	Piazza Garibaldi - Lato muraglione - Sopra marciapiede
103	6,00	Piazza Garibaldi - Lato muraglione - Sopra marciapiede

2 - Al fine di adeguare l'area del suddetto mercato settimanale alla normativa contenuta nell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 si procederà, nei tempi stabiliti, con successivo atto di Giunta Municipale, alle opportune modifiche della dislocazione dei predetti posteggi nella Piazza, tenuto conto delle direttive dell'Ordinanza citata.

L'area del mercato dovrà essere comunque suddivisa in settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare. Verrà quindi predisposta una nuova planimetria e si procederà a riassegnare i posteggi secondo i criteri previsti dalla Legge Regionale n. 26 del 04/10/1999.

Art. 13

Mercato settimanale del sabato – Consistenza sede alternativa

1 - Il mercato settimanale del sabato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è ubicato come sede alternativa nel parcheggio di via Cappuccini.

Tale sede è utilizzata, previa deliberazione della Giunta Municipale, tutte le volte in cui, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore, ovvero per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari, sia impossibile far svolgere il mercato settimanale del sabato nella sede storica di cui all'articolo precedente.

2 - La sede alternativa del mercato settimanale del sabato ha la seguente caratteristica e consistenza, desumibile anche dalla planimetria 'A\1' allegata:

Codice 01 – “Generi vari” – Posteggi n. 91

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
2	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
3	25,00	Parcheeggio di via Cappuccini
4	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
5	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
6	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
7	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
8	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
9	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
10	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
11	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
12	49,00	Parcheeggio di via Cappuccini
13	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini
14	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini
15	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
16	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
17	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
18	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini
19	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini
20	30,00	Parcheeggio di via Cappuccini
21	50,00	Parcheeggio di via Cappuccini
22	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
23	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
24	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
25	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
26	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
27	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
28	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
29	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
30	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
31	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
32	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
33	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
34	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
35	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini

36	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
37	33,50	Parcheeggio di via Cappuccini
38	33,50	Parcheeggio di via Cappuccini
39	45,00	Parcheeggio di via Cappuccini
40	33,50	Parcheeggio di via Cappuccini
41	33,50	Parcheeggio di via Cappuccini
42	30,00	Parcheeggio di via Cappuccini
43	30,00	Parcheeggio di via Cappuccini
44	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
45	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
46	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
47	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
48	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
49	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
50	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
51	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
52	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
53	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
54	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
55	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
56	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
57	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
58	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
59	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
60	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
61	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
62	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
63	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
64	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
65	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
66	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
67	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
68	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
69	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
70/71	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
72/73	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
73/74	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
75	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
76	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
77	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini

78	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
79	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
80	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
81	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
82	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
83	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
84	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
85	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
86	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
87	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
88	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
89	35,00	Parcheggio di via Cappuccini
90	28,00	Parcheggio di via Cappuccini
91	28,00	Parcheggio di via Cappuccini
92	28,00	Parcheggio di via Cappuccini
93	28,00	Parcheggio di via Cappuccini
104	28,00	Parcheggio di via Cappuccini

Codice 02 - "Produttori agricoli" - Posteggi n. 10

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
94	27,50	Via Cappuccini
95	27,50	Via Cappuccini
96	27,50	Via Cappuccini
97	27,50	Via Cappuccini
98	27,50	Via Cappuccini
99	27,50	Via Cappuccini
100	27,50	Via Cappuccini
101	27,50	Via Cappuccini
102	27,50	Via Cappuccini
103	27,50	Via Cappuccini

3 - Al fine di adeguare anche l'area alternativa del mercato settimanale alla normativa contenuta nell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 si procederà, nei tempi stabiliti, con successivo atto di Giunta Municipale, alle opportune modifiche della dislocazione dei predetti posteggi nel parcheggio di Via Cappuccini, tenuto conto delle direttive dell'Ordinanza citata.

L'area del mercato verrà comunque suddivisa in settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare. Verrà quindi predisposta una nuova planimetria e si procederà a riassegnare i posteggi secondo i criteri previsti dalla Legge Regionale n. 26 del 04/10/1999.

Art. 14

Mercato settimanale del mercoledì - Consistenza

1 - Il mercato settimanale del mercoledì è ubicato in piazza Garibaldi.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, entro 90 giorni, il Comando Polizia Municipale provvederà allo spostamento del suddetto mercato dal lato di Piazza del Muraglione al lato di Piazza del Mercato Coperto. Tale provvedimento si rende necessario per motivi di viabilità e sicurezza.

Nella sua collocazione definitiva il mercato settimanale del mercoledì ha la seguente caratteristica e consistenza, desumibile anche dalla planimetria 'B' allegata:

Codice 01: "Generi vari" – Posteggi n. 10

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	40,50	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
2	40,50	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
3	40,50	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
4	40,50	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
5	40,50	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
6	35,00	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
7	34,30	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
8	32,90	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
9	30,10	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
10	34,83	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto

Codice 02 - "Produttori agricoli" - Posteggi n. 2

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
102	6,00	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto
103	6,00	Piazza Garibaldi - Lato Mercato Coperto

Art. 15

Mercato coperto giornaliero alimentare – Consistenza sede provvisoria

1 - In un'area coperta di proprietà comunale ubicata in viale della Vittoria (vedi planimetria 'C' allegata), ove è collocata una tensostruttura di mq. 480 ca., si svolge provvisoriamente il mercato coperto giornaliero alimentare, dal novembre 1999 fino alla completa ristrutturazione della sede storica del mercato, sita in piazza Garibaldi.

2 - I posteggi, la loro superficie e la relativa destinazione sono i seguenti:

N. posteggio	Superficie in mq.	Destinazione
1	3,00	Produttore agricolo
2	3,00	Produttore agricolo
3	3,00	Produttore agricolo
4	3,00	Produttore agricolo
5	3,00	Produttore agricolo
6	3,00	Produttore agricolo
7	3,00	Produttore agricolo
8	3,00	Produttore agricolo
9	3,00	Produttore agricolo
10	3,00	Produttore agricolo
11	3,00	Produttore agricolo
12	3,00	Produttore agricolo
13	3,00	Produttore agricolo
14	3,00	Produttore agricolo
15	3,00	Produttore agricolo
16	3,00	Produttore agricolo
17	3,00	Produttore agricolo
18	3,00	Produttore agricolo
19	3,00	Produttore agricolo
20	3,00	Produttore agricolo
21	3,00	Produttore agricolo
22	3,00	Produttore agricolo
23	3,00	Produttore agricolo
24	3,00	Produttore agricolo
25	15,00	Ortofrutta
26	15,00	Ortofrutta
27	15,00	Ortofrutta
28	15,00	Ortofrutta
29	22,20	Pescheria
30	22,20	Pescheria

31	22,20	Pescheria
32	22,20	Pescheria
33	15,00	Alimentari in genere
34	3,00	Piantine (stagionali)
35	3,00	Piantine (stagionali)

3 – Il presente articolo si intende tacitamente abrogato alla riapertura della sede storica del mercato coperto giornaliero alimentare, sita in piazza Garibaldi, di cui all'articolo seguente.

Art. 16

Mercato coperto giornaliero alimentare – Consistenza sede storica

1 – Nello stabile di proprietà comunale, costituito da due locali attigui rispettivamente di mq. 638 ed ubicato in piazza Garibaldi con ingresso principale al civico n. 57, (vedi planimetria 'D' allegata), si svolge quotidianamente il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari (ortofrutticoli, ittici, alimentari in genere).

2 - I posteggi e la relativa destinazione sono i seguenti:

N. posteggio	Superficie in mq.	Destinazione
1	Da definire	P.zza Garibaldi
2	“	“
3	“	“
4	“	“
5	“	“
6	“	“
7	“	“
8	“	“
9	“	“
10	“	“
11	“	“
12	“	“
13	“	“
14	“	“
15	“	“
16	“	“
17	“	“
18	“	“
19	“	“
20	“	“
21	“	“
22	“	“

23	“	“
24	“	“
25	“	“
26	“	“
27	“	“
28	“	“
29	“	“
30	“	“
31	“	“
32	“	“
33	“	“
34	“	“
35	“	“

3 - Per quanto riguarda la superficie dei singoli posteggi, essa verrà determinata dal Comando Polizia Municipale appena terminati i lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale di cui sopra, e riportata sul presente regolamento con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 17

Aree per il commercio nel cimitero urbano di Santa Maria

1 - Presso il Piazzale antistante il Cimitero di Santa Maria si svolge il commercio su aree pubbliche di fiori, piccole piantine ed articoli minuti per l'arredo funerario.

2 - I posteggi, la loro superficie e la relativa destinazione sono i seguenti:

N. posteggio	Superficie in mq.	Destinazione
A	92.00	Fioraio
B	92.00	Fioraio

3 - Su entrambi i posteggi è consentito l'utilizzo di un manufatto prefabbricato adibito a box, realizzato con pannelli isolanti prefabbricati, della misura massima di mq. 41.00, con annessa tenda anteriore sistemata come veranda. Eventuali modifiche ai manufatti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18

Aree per il commercio nel cimitero urbano delle Cortine

1 - Presso il Piazzale antistante il Cimitero delle Cortine si svolge il commercio su aree pubbliche di fiori, piccole piantine ed articoli minuti per l'arredo funerario.

2 - I posteggi, la loro superficie e la relativa destinazione sono i seguenti:

N. posteggio	Superficie in mq.	Destinazione
A	42.00	Fioraio
B	42.00	Fioraio

Su entrambi i posteggi è consentito l'utilizzo di un manufatto prefabbricato adibito a box, preventivamente autorizzato riguardo a dimensioni, forma e materiali dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali manufatti prefabbricati dovranno, comunque, essere realizzati nel rispetto dei vincoli di P.R.G. e del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 19

Posteggi sparsi nelle Frazioni riservati al commercio su aree pubbliche - settore merceologico non alimentare

1 - Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree extraurbane, vengono istituiti nelle Frazioni di Cancelli, Serradica, Collamato e Albacina i seguenti posteggi riservati al commercio su aree pubbliche - settore merceologico non alimentare e per quello alimentare esclusivamente con mezzi attrezzati conformi alle normative in materia igienico sanitaria.

Frazione **Cancelli**: n. 1 posteggio di ml. 4 x ml. 7 (= mq. 28).

Frazione **Serradica**: n. 1 posteggio di ml. 4 x ml. 7 (= mq. 28).

Frazione **Collamato**: n. 1 posteggio di ml. 4 x ml. 7 (= mq. 28) ubicato in Via Largo Indipendenza e n. 2 posteggi di ml. 4 x ml. 7 (= mq. 28) ubicato in P.zza Marco Gabrielli.

Frazione **Albacina**: n. 1 posteggio di ml. 4 x ml. 7 (= mq. 28).

2 - L'esercizio del commercio nei posteggi sopra elencati è previsto nelle seguenti giornate e nei seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00;

3 - Ai posteggi di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legislazione nazionale, regionale e dal presente regolamento in materia di mercati.

Art. 20

Mercatino di Natale

1 - Il mercatino di Natale si svolge nell'area individuata in piazza Garibaldi, lato sede storica Mercato coperto giornaliero, come riportata nella planimetria "G" del presente regolamento.

2 - La suddetta area è suddivisa in 20 (venti) posteggi del settore non alimentare, di dimensioni corrispondenti a quelle dei posteggi previsti nello stesso luogo per il mercato settimanale del sabato.

3 - Per il procedimento inerente la presentazione delle domande, la formazione della graduatoria ed il rilascio delle autorizzazioni e relative concessioni, si fa riferimento all'art. 29 della L.R. n. 26/99 ed all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 21

Mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo

1 - L'area interessata per lo svolgimento del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo è quella individuata nella frazione stessa dalla planimetria "H" del presente regolamento.

2 - La suddetta area pubblica è suddivisa in 10 (dieci) posteggi destinati sia al settore alimentare che a quello non alimentare, di metratura variabile per ogni posteggio e specificata dalla planimetria citata.

3 - La concessione decennale del posteggio può essere rilasciata ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di Tipo A del settore alimentare e non alimentare rilasciate dal Comune di Fabriano.

4 - Per il procedimento inerente la presentazione delle domande, la formazione della graduatoria ed il rilascio delle autorizzazioni e relative concessioni, si fa riferimento all'art. 29 della L.R. n. 26/99 ed all'art. 4 del presente regolamento.

5 - L'esercizio del commercio per il settore alimentare dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie previste in materia.

Art. 22

Fiera di S. Filippo (26.05) e Fiera delle Cipolle (26.10) – Consistenza sede storica

1 - La sede storica delle due fiere è ricompresa nelle mura urbane del Centro Storico e si sviluppa nelle seguenti vie e piazze, come da allegata planimetria 'I':

?? Piazza G.B.Miliani

?? Via G.B.Miliani

?? Corso della Repubblica (parte alta)

?? Piazza del Comune

?? Largo Bartolo da Sassoferrato

?? Piazza della Cattedrale

?? Corso della Repubblica (parte bassa)

?? Via Ramelli

?? Piazza Garibaldi

?? Via Damiano Chiesa

?? Via Cialdini

?? Piazza Cairoli.

2 - Le fiere suddette, nella loro sede storica, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno la consistenza di n. 214 posteggi riservati agli operatori commerciali con autorizzazione amministrativa di Tipo A o B, rilasciata sia dalla Regione Marche che da altre Regioni e di n. 6 posteggi riservati ai produttori agricoli.

Codice 01 – “Generi vari” – Posteggi n. 214

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	29,70	Piazza Garibaldi
2	29,70	Piazza Garibaldi
3	33,75	Piazza Garibaldi
4	29,54	Piazza Garibaldi
5	33,58	Piazza Garibaldi
6	38,25	Piazza Garibaldi
7	37,02	Piazza Garibaldi
8	36,99	Piazza Garibaldi
9	37,15	Piazza Garibaldi
10	36,78	Piazza Garibaldi
11	37,08	Piazza Garibaldi
12	37,33	Piazza Garibaldi
13	37,08	Piazza Garibaldi
14	37,08	Piazza Garibaldi
15	37,23	Piazza Garibaldi
16	30,80	Piazza Garibaldi
17	30,90	Piazza Garibaldi
18	30,90	Piazza Garibaldi
19	26,26	Piazza Garibaldi
20	30,00	Piazza Garibaldi
21	30,00	Piazza Garibaldi
22	30,00	Piazza Garibaldi
23	30,75	Piazza Garibaldi
24	29,50	Piazza Garibaldi
25	29,50	Piazza Garibaldi
26	30,59	Piazza Garibaldi
27	29,70	Piazza Garibaldi
28	34,64	Piazza Garibaldi
29	41,63	Piazza Garibaldi
30	28,34	Piazza Garibaldi
31	28,73	Piazza Garibaldi
32	28,73	Piazza Garibaldi
33	28,44	Piazza Garibaldi

34	28,20	Piazza Garibaldi
35	28,29	Piazza Garibaldi
36	32,66	Piazza Garibaldi
37	29,90	Piazza Garibaldi
38	29,85	Piazza Garibaldi
39	30,10	Piazza Garibaldi
40	35,42	Piazza Garibaldi
41	35,64	Piazza Garibaldi
42	35,64	Piazza Garibaldi
43	35,78	Piazza Garibaldi
44	35,54	Piazza Garibaldi
45	35,64	Piazza Garibaldi
46	35,35	Piazza Garibaldi
47	35,42	Piazza Garibaldi
48	35,42	Piazza Garibaldi
49	36,64	Piazza Garibaldi
50	35,60	Piazza Garibaldi
51	36,00	Piazza Garibaldi
52	36,00	Piazza Garibaldi
53	36,25	Piazza Garibaldi
54	36,00	Piazza Garibaldi
55	36,36	Piazza Garibaldi
56	35,42	Piazza Garibaldi
57	35,44	Piazza Garibaldi
58	36,00	Piazza Garibaldi
59	36,10	Piazza Garibaldi
60	29,94	Piazza Garibaldi
61	27,84	Piazza Garibaldi
62	29,40	Piazza Garibaldi
63	36,22	Piazza Garibaldi
64	28,67	Piazza Garibaldi
65	28,50	Piazza Garibaldi
66	28,80	Piazza Garibaldi
67	29,58	Piazza Garibaldi
68	24,80	Piazza Garibaldi
69	17,41	Piazza Garibaldi
70/71	45,25	Piazza Garibaldi
72/73	34,44	Piazza Garibaldi
73/74	46,42	Piazza Garibaldi
75	35,09	Piazza Garibaldi

76	40,60	Piazza Garibaldi
77	30,38	Piazza Garibaldi
78	23,80	Piazza Garibaldi
79	23,80	Piazza Garibaldi
80	24,60	Piazza Garibaldi
81	30,96	Piazza Garibaldi
82	31,68	Piazza Garibaldi
83	34,50	Piazza Garibaldi
84	33,84	Piazza Garibaldi
85	34,65	Piazza Garibaldi
86	32,06	Piazza Garibaldi
87	33,30	Piazza Garibaldi
88	34,80	Piazza Garibaldi
89	36,60	Piazza Garibaldi
90	37,80	Piazza Garibaldi
91	31,11	Piazza Garibaldi
92	17,92	Piazza Garibaldi
93	17,92	Piazza Garibaldi
94	30,60	Via Damiano Chiesa
95	32,28	Via Damiano Chiesa
96	36,00	Piazza Cairoli
97	36,00	Piazza Cairoli
98	36,00	Piazza Cairoli
99	36,00	Piazza Cairoli
100	28,00	Piazza Cairoli
101	14,00	Via Cialdini
102	14,00	Via Cialdini
103	14,00	Via Cialdini
104	14,00	Via Cialdini
105	14,00	Via Cialdini
106	14,00	Via Cialdini
107	14,00	Via Cialdini
108	14,00	Via Cialdini
109	14,00	Via Cialdini
110	14,00	Via Cialdini
111	14,00	Via Cialdini
112	14,00	Via Cialdini
113	14,00	Via Cialdini
114	14,00	Via Cialdini
115	14,00	Via Cialdini

116	14,00	Via Cialdini
117	14,00	Via Cialdini
118	14,00	Via Cialdini
119	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
120	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
121	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
122	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
123	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
124	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
125	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
126	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
127	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
128	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
129	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
130	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
131	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
132	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
133	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
134	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
135	28,00	C.so Repubblica (parte bassa)
136	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
137	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
138	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
139	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
140	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
141	14,00	C.so Repubblica (parte bassa)
142	14,00	L.go B. da Sassoferrato
143	14,00	L.go B. da Sassoferrato
144	14,00	L.go B. da Sassoferrato
145	14,00	L.go B. da Sassoferrato
146	14,00	L.go B. da Sassoferrato
147	14,00	L.go B. da Sassoferrato
148	14,00	L.go B. da Sassoferrato
149	28,00	Piazza della Cattedrale
150	28,00	Piazza della Cattedrale
151	28,00	Piazza della Cattedrale
152	14,00	Piazza del Comune
153	14,00	Piazza del Comune
154	28,00	Piazza del Comune
155	28,00	Piazza del Comune

156	28,00	Piazza del Comune
157	28,00	Piazza del Comune
158	28,00	Piazza del Comune
159	28,00	Piazza del Comune
160	28,00	Piazza del Comune
161	28,00	Piazza del Comune
162	28,00	Piazza del Comune
163	28,00	Piazza del Comune
164	28,00	Piazza del Comune
165	28,00	Piazza del Comune
166	28,00	Piazza del Comune
167	28,00	Piazza del Comune
168	28,00	Piazza del Comune
169	28,00	Piazza del Comune
170	28,00	Piazza del Comune
171	28,00	Piazza del Comune
172	28,00	Piazza del Comune
173	28,00	Piazza del Comune
174	28,00	Piazza del Comune
175	28,00	Piazza del Comune
176	28,00	Piazza del Comune
177	28,00	Piazza del Comune
178	28,00	Piazza del Comune
179	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
180	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
181	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
182	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
183	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
184	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
185	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
186	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
187	14,00	C.so Repubblica (parte alta)
188	28,00	Piazza G.B. Miliani
189	28,00	Piazza G.B. Miliani
190	28,00	Piazza G.B. Miliani
191	28,00	Piazza G.B. Miliani
192	28,00	Piazza G.B. Miliani
193	28,00	Piazza G.B. Miliani
194	28,00	Piazza G.B. Miliani
195	28,00	Piazza G.B. Miliani

196	28,00	Piazza G.B. Miliani
197	28,00	Piazza G.B. Miliani
198	28,00	Piazza G.B. Miliani
199	28,00	Piazza G.B. Miliani
200	28,00	Via G.B. Miliani
201	28,00	Via G.B. Miliani
202	28,00	Via G.B. Miliani
203	28,00	Via G.B. Miliani
204	28,00	Via G.B. Miliani
205	28,00	Via G.B. Miliani
206	28,00	Via G.B. Miliani
207	14,00	Via G.B. Miliani
208	14,00	Via G.B. Miliani
209	14,00	Via G.B. Miliani
210	14,00	Via G.B. Miliani
211	14,00	Via G.B. Miliani
212	14,00	Via G.B. Miliani
213	14,00	Via G.B. Miliani
214	14,00	Via G.B. Miliani
215	14,00	Via G.B. Miliani
216	14,00	Via G.B. Miliani

Codice 02 – “Produttori Agricoli” – Posteggi n. 6

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	12,00	Via Ramelli
2	12,00	Via Ramelli
3	12,00	Via Ramelli
4	12,00	Via Ramelli
5	12,00	Via Ramelli
6	12,00	Via Ramelli

3 - Nell'area della fiera sopraddetta, a cura del Comando Polizia Municipale sono, volta per volta, ove possibile, predisposti e riservati n. 2 posteggi di ml. 1 x ml. 1 ad Associazioni senza scopo di lucro e n. 2 posteggi di ml. 2 x ml. 2 ai Mestieranti di cui all'art. 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e n. 2 posteggi di ml. 2 x ml. 2 agli Artigiani iscritti all'Albo.

Vengono inoltre autorizzati e sistemati ove possibile, n. 2 operatori commerciali per la vendita esclusivamente di palloncini e simili, purchè muniti di regolare Autorizzazione amministrativa.

Tutti i suddetti posteggi sono a titolo oneroso, mentre sono a titolo gratuito solo i posteggi riservati alle associazioni senza scopo di lucro; gli stessi vengono assegnati dal Comando Polizia Municipale esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle relative richieste al Protocollo Generale.

A tal proposito, si precisa che non saranno ritenute valide le richieste fatte pervenire prima

dell'inizio dell'anno di svolgimento della fiera di cui trattasi.

4 - La vendita dei prodotti alimentari effettuata durante le suddette fiere dovrà effettuarsi esclusivamente con mezzi attrezzati e conformi alle norme igienico sanitarie in vigore.

Art. 23

Fiera di S. Filippo (26.05) e Fiera delle Cipolle (26.10) - Consistenza delle due sedi alternative

1 – Per le fiere di S. Filippo e delle Cipolle sono previste n. 02 (due) sedi alternative, site entrambe fuori dalle mura urbane del centro storico e precisamente:

a) la prima in viale Moccia e nel parcheggio di via Cappuccini, come da allegata planimetria '1/1';

b) la seconda in Via B. Gigli e Via Buozzi, come da allegata planimetria '1/2'.

Tali sedi sono utilizzate, previa deliberazione della Giunta Municipale, tutte le volte in cui, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore, ovvero per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari, sia impossibile far svolgere le predette fiere nella sede storica di cui all'articolo precedente. La Giunta Municipale, nella propria deliberazione, decide anche discrezionalmente quale delle due sedi alternative utilizzare.

2 – Entrambe le sedi alternative suddette hanno la medesima consistenza di n. 214 posteggi riservati agli operatori commerciali con autorizzazione amministrativa di Tipo A o B, rilasciata sia dalla Regione Marche che da altre Regioni e di n. 6 posteggi riservati ai produttori agricoli.

a) Sede alternativa di Viale Moccia - Via Cappuccini:

Codice 01 – “Generi vari” – Posteggi n. 214

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
2	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
3	25,00	Parcheeggio di via Cappuccini
4	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
5	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
6	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
7	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
8	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
9	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
10	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
11	42,00	Parcheeggio di via Cappuccini
12	49,00	Parcheeggio di via Cappuccini
13	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini
14	34,00	Parcheeggio di via Cappuccini

15	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
16	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
17	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
18	34,00	Parccheggio di via Cappuccini
19	34,00	Parccheggio di via Cappuccini
20	30,00	Parccheggio di via Cappuccini
21	50,00	Parccheggio di via Cappuccini
22	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
23	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
24	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
25	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
26	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
27	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
28	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
29	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
30	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
31	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
32	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
33	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
34	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
35	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
36	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
37	33,50	Parccheggio di via Cappuccini
38	33,50	Parccheggio di via Cappuccini
39	45,00	Parccheggio di via Cappuccini
40	33,50	Parccheggio di via Cappuccini
41	33,50	Parccheggio di via Cappuccini
42	30,00	Parccheggio di via Cappuccini
43	30,00	Parccheggio di via Cappuccini
44	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
45	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
46	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
47	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
48	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
49	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
50	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
51	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
52	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
53	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
54	35,00	Parccheggio di via Cappuccini

55	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
56	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
57	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
58	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
59	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
60	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
61	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
62	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
63	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
64	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
65	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
66	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
67	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
68	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
69	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
70	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
71	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
72	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
73	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
74	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
75	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
76	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
77	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
78	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
79	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
80	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
81	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
82	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
83	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
84	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
85	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
86	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
87	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
88	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
89	35,00	Parccheggio di via Cappuccini
90	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
91	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
92	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
93	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
94	28,00	Parccheggio di via Cappuccini

95	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
96	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
97	28,00	Parccheggio di via Cappuccini
98	04,00	Parccheggio di via Cappuccini
99	14,00	Parccheggio di via Cappuccini
100	14,00	Parccheggio di via Cappuccini
100/A	12,00	Parccheggio di via Cappuccini
100/B	27,00	Parccheggio di via Cappuccini
100/C	27,00	Parccheggio di via Cappuccini
100/D	16,50	Parccheggio di via Cappuccini
101	37,40	Viale Moccia
102	38,50	Viale Moccia
103	27,50	Viale Moccia
104	27,50	Viale Moccia
105	38,50	Viale Moccia
106	38,50	Viale Moccia
107	38,50	Viale Moccia
108	38,50	Viale Moccia
109	38,50	Viale Moccia
110	38,50	Viale Moccia
111	38,50	Viale Moccia
112	38,50	Viale Moccia
113	38,50	Viale Moccia
114	38,50	Viale Moccia
115	38,50	Viale Moccia
116	38,50	Viale Moccia
117	38,50	Viale Moccia
118	38,50	Viale Moccia
119	38,50	Viale Moccia
120	38,50	Viale Moccia
121	38,50	Viale Moccia
122	38,50	Viale Moccia
123	38,50	Viale Moccia
124	38,50	Viale Moccia
125	38,50	Viale Moccia
126	38,50	Viale Moccia
127	33,00	Viale Moccia
128	33,00	Viale Moccia
129	33,00	Viale Moccia
130	38,50	Viale Moccia

131	38,50	Viale Moccia
132	38,50	Viale Moccia
133	38,50	Viale Moccia
134	38,50	Viale Moccia
135	38,50	Viale Moccia
136	38,50	Viale Moccia
137	38,50	Viale Moccia
138	38,50	Viale Moccia
139	38,50	Viale Moccia
140	38,50	Viale Moccia
141	38,50	Viale Moccia
142	38,50	Viale Moccia
143	38,50	Viale Moccia
144	38,50	Viale Moccia
145	38,50	Viale Moccia
146	38,50	Viale Moccia
147	38,50	Viale Moccia
148	38,50	Viale Moccia
149	38,50	Viale Moccia
150	38,50	Viale Moccia
151	38,50	Viale Moccia
152	38,50	Viale Moccia
153	38,50	Viale Moccia
153/A	35,00	Viale Moccia
153/B	35,00	Viale Moccia
153/C	33,00	Viale Moccia
154	33,00	Viale Moccia
155	33,00	Viale Moccia
156	33,00	Viale Moccia
157	33,00	Viale Moccia
158	35,75	Viale Moccia
159	38,50	Viale Moccia
160	38,50	Viale Moccia
161	38,50	Viale Moccia
162	38,50	Viale Moccia
163	38,50	Viale Moccia
164	38,50	Viale Moccia
165	35,00	Viale Moccia
166	35,00	Viale Moccia
167	35,00	Viale Moccia

168	35,00	Viale Moccia
169	45,00	Viale Moccia
170	27,50	Viale Moccia
171	30,00	Viale Moccia
172	30,00	Viale Moccia
173	35,00	Viale Moccia
174	35,00	Viale Moccia
175	35,00	Viale Moccia
176	35,00	Viale Moccia
177	35,00	Viale Moccia
178	35,00	Viale Moccia
179	31,50	Viale Moccia
180	32,00	Viale Moccia
181	35,00	Viale Moccia
182	35,00	Viale Moccia
183	35,00	Viale Moccia
184	35,00	Viale Moccia
185	35,00	Viale Moccia
186	35,00	Viale Moccia
187	19,00	Viale Moccia
188	35,00	Viale Moccia
189	35,00	Viale Moccia
190	35,00	Viale Moccia
191	35,00	Viale Moccia
192	35,00	Viale Moccia
193	35,00	Viale Moccia
194	35,00	Viale Moccia
195	35,00	Viale Moccia
196	36,50	Viale Moccia
197	35,00	Viale Moccia
198	35,00	Viale Moccia
199	28,00	Viale Moccia
200	35,00	Viale Moccia
201	30,00	Viale Moccia
202	30,00	Viale Moccia
203	30,00	Viale Moccia
204	54,00	Viale Moccia
205	42,00	Viale Moccia
206	42,00	Viale Moccia
207	42,00	Viale Moccia

Codice 02 - "Produttori Agricoli" - Posteggi n. 6

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
2	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
3	28,00	Parcheeggio di via Cappuccini
4	28,00	Parcheeggio di via Cappuccini
5	35,00	Parcheeggio di via Cappuccini
6	30,00	Parcheeggio di via Cappuccini

**b) Sede alternativa di Via B. Gigli e Via Buozzi:
Codice 01 - "Generi vari" - Posteggi n. 214**

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		

66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
100/A		
100/B		
100/C		
100/D		
101		

102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		

142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
153/A		
153/B		
153/C		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		

179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		

Codice 02 - "Produttori Agricoli" - Posteggi n. 6

N. posteggio	Superficie in mq.	Ubicazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

La planimetria, le superfici e l'esatta ubicazione dei posteggi della sede alternativa di Via B. Gigli e Via Buozi saranno definiti dal Comando Polizia Municipale appena possibile.

3 – Nelle aree delle fiere sopraddette, a cura del Comando Polizia Municipale sono, volta per volta, ove possibile, predisposti e riservati n. 2 posteggi di ml. 1 x ml. 1 ad Associazioni senza scopo di lucro e n. 2 posteggi di ml. 2 x ml. 2 ai Mestieranti di cui all'art. 121 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e n. 2 posteggi di ml. 2 x ml. 2 agli Artigiani iscritti all'Albo.

Vengono inoltre autorizzati e sistemati ove possibile, n. 2 operatori commerciali per la vendita esclusivamente di palloncini e simili, purchè muniti di regolare Autorizzazione amministrativa.

Tutti i suddetti posteggi sono a titolo oneroso, mentre sono a titolo gratuito solo i posteggi riservati alle associazioni senza scopo di lucro; gli stessi vengono assegnati dal Comando Polizia Municipale esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle relative richieste al Protocollo Generale.

A tal proposito, si precisa che non saranno ritenute valide le richieste fatte pervenire prima dell'inizio dell'anno di svolgimento della fiera di cui trattasi.

4 - La vendita dei prodotti alimentari effettuata durante le suddette fiere dovrà effettuarsi esclusivamente con mezzi attrezzati e conformi alle norme igienico sanitarie in vigore.

Art. 24

Fiere delle frazioni – Consistenza

1 - La consistenza, il numero, la metratura dei posteggi e l'ubicazione delle fiere che si svolgono nelle seguenti frazioni nei giorni specificati:

?? Fiera di Collamato del 15.02 e del 14.11

?? Fiera di Albacina del 27.04 e del 04.11

?? Fiera di S. Michele del 06.05

è quella di cui alle planimetrie allegate 'L', 'M', 'N', del presente regolamento.

2 - La partecipazione alle fiere suddette è riservata esclusivamente ai titolari di autorizzazioni amministrative di Tipo A e B del settore merceologico non alimentare.

Art. 25

Fiera di S. Lucia - Consistenza sede storica

1- La sede storica della fiera di S. Lucia è ricompresa nelle mura urbane del centro storico e si sviluppa nelle seguenti vie e piazze, come da planimetria 'O' allegata:

?? Via Balbo

?? Piazza Q. Sella

?? Via Berti

?? L.go F.lli Spacca.

2 – La fiera suddetta, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha la consistenza di n. 24 posteggi, riservati agli operatori commerciali con autorizzazione amministrativa di Tipo A o B del settore non alimentare e alimentare, muniti questi ultimi esclusivamente di mezzi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie previste in materia.

Art. 26

Fiera di S. Lucia - Consistenza sede alternativa

1 - La sede alternativa della fiera di S. Lucia è sita immediatamente fuori alle mura urbane del centro storico e precisamente in viale Zobicco, come da planimetria 'O\1' allegata.

Tale sede è utilizzata, previa deliberazione della Giunta Municipale, tutte le volte in cui, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore, ovvero per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari, sia impossibile far svolgere la predetta fiera nella sede storica di cui all'articolo precedente.

2 - La fiera suddetta, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha la consistenza di n. 24 posteggi, riservati agli operatori commerciali con autorizzazione amministrativa di Tipo A o B del settore non alimentare e del settore alimentare, muniti questi ultimi esclusivamente di mezzi conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie previste in materia.

Art. 27

Fiera di S. Lucia – Specializzazione

1- La fiera di S. Lucia è specializzata, per cui la partecipazione è riservata esclusivamente alla vendita dei seguenti articoli, affini per finalità di acquisto in quanto destinati prevalentemente a regali per le festività:

?? Articoli natalizi in genere

?? Giocattoli

?? Fiori e piante

?? Miele e dolciumi, Frutta secca

?? Profumi ed articoli per la cosmesi

?? Prodotti di erboristeria

?? Accessori di abbigliamento e bigiotteria, Chincaglieria

?? Piccola pelletteria, tappeti

?? Libri, dischi, musicassette, CD, videocassette e DVD, videogiochi e Strumenti musicali

?? Prodotti dell'artigianato artistico in ferro, legno, ceramica e similari.

2 - Nella fiera a cura del Comando Polizia Municipale sono, volta per volta, predisposti e, ove possibile, riservati n. 3 posteggi di ml. 1 x 1 ad associazioni senza scopo di lucro.

I suddetti posteggi sono a titolo gratuito e vengono assegnati dal Comando Polizia Municipale esclusivamente in base all'ordine di arrivo delle relative richieste al Protocollo Generale. A tal proposito, si precisa che non saranno ritenute valide le richieste fatte pervenire prima dell'inizio dell'anno di svolgimento della fiera di cui trattasi.

Art. 28

Funzionamento dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo del mercato coperto giornaliero alimentare e delle fiere

1 - Qualora nei mercati settimanali, nel mercatino di Natale, nel mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo e nelle fiere si verifichi la mancanza di oltre la metà degli

operatori commerciali, dette manifestazioni verranno dichiarate deserte e, come tali, non si considereranno ai fini del conteggio annuale, ovvero delle future graduatorie, le presenze verificatesi quel giorno.

2 - I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio. Eventuali deroghe per comprovati e giustificati motivi dovranno sempre essere autorizzate dal Comando Polizia Municipale. I titolari o gli addetti alla vendita non potranno occupare, anche parzialmente, gli eventuali spazi di posteggi limitrofi non assegnati o non occupati, ma dovranno esercitare la vendita esclusivamente all'interno del proprio posteggio.

I veicoli adibiti al trasporto delle merci possono sostare nell'area assegnata al concessionario purché in modo parallelo alla strada.

In ogni caso gli operatori devono prontamente consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito del mezzo di altri operatori nel caso in cui uno di loro debba lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

3 - Le tende di protezione dal sole e dalle intemperie ed attrezzature analoghe non possono sporgere oltre ml. 1 dal limite del posteggio e devono essere posizionate ad almeno ml. 2.20 dal suolo.

Eventuali deroghe, debitamente documentate e motivate, dovranno comunque essere autorizzate per iscritto dal Comando Polizia Municipale o, in caso di operatori di spunta, anche verbalmente.

4 - Le barriere laterali devono essere arretrate di almeno ml. 1 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui, fatta eccezione per il caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci da pioggia o neve e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

5 - Nelle sporgenze determinate da tende di protezione e/o barriere laterali, è vietato, per consentire la visibilità dei banchi attigui, appendere merce.

6 - I titolari e gli addetti alla vendita dovranno tenere costantemente puliti tanto il posteggio nel suo complesso quanto il suolo circostante e comunque dovranno pulire completamente gli spazi di competenza al termine del mercato o della fiera, chiudendo accuratamente i rifiuti in sacchetti a perdere che dovranno poi essere subito depositati negli appositi contenitori.

7 - I concessionari dovranno usare bilance e strumenti per la vendita che siano a norma di Legge ed in buono stato di conservazione e pulizia.

8 - Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato in un posteggio contiguo o prossimo ad altri in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari.

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

9 - I suonatori ambulanti, i c.d. "madonnari", i ritrattisti e coloro che svolgono attività similari previste dall'articolo 121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, possono partecipare al mercato o alla fiera senza richiedere la concessione del posteggio, purché siano muniti di regolare autorizzazione o certificato di iscrizione nell'apposito registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'ubicazione degli stessi all'interno del mercato o della fiera sarà determinata di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale, tenuto conto delle esigenze di ordine, sicurezza e

disciplina del mercato o della fiera.

10 - Gli esercenti il commercio, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci e quant'altro previsto dalle vigenti normative.

11 - La tariffa annuale relativa ad ogni singolo posteggio è determinata dai competenti uffici comunali, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, secondo le norme vigenti in materia.

12 - Il Sindaco, con apposita ordinanza, redatta volta per volta, in base ai problemi contingenti ed alle specifiche situazioni di viabilità, stabilisce gli eventuali divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato ed eventualmente nelle aree limitrofe interessate.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione delle ordinanze sindacali sopradette, nonché della costante vigilanza in merito al rispetto dell'occupazione dei singoli posteggi, del controllo delle merci poste in vendita e della vigilanza in genere circa il rispetto di ogni altra norma in merito prevista da Leggi nazionali, regionali e del presente regolamento.

13 - Ai titolari e agli addetti alla vendita è vietato:

- ?? richiamare l'attenzione, ovvero annunciare il prezzo, ad alta voce o cantando;
- ?? fare uso di impianti di amplificazione o di apparecchi per la riproduzione di musica;
- ?? entrare nel mercato giornaliero alimentare prima delle ore 6.00;
- ?? svolgere attività di vendita relativa al settore alimentare senza apposto grembiule di colore chiaro e pulito, ovvero occultando i cartelli indicanti il divieto per gli acquirenti di toccare la merce con le mani, ovvero omettendo di richiamare gli acquirenti inadempienti;
- ?? lasciare lo spazio di vendita incustodito;
- ?? fare depositi di merce o strumenti di vendita, anche momentanei, fuori dello spazio a ciascuno spettante;
- ?? apportare, di propria iniziativa e senza autorizzazione, modifiche sostanziali o estetiche alle strutture o alle pertinenze del mercato giornaliero alimentare;
- ?? usare qualsiasi apparecchio funzionante a gas;
- ?? non esporre il cartello indicante il prezzo della merce non in vendita, espresso anche in unità di misura ove necessario.

14 - I titolari e gli addetti alla vendita sono personalmente responsabili per eventuali danni arrecati, nell'esercizio dell'attività di vendita, al patrimonio pubblico e/o a proprietà di terzi.

15 - All'interno del mercato giornaliero alimentare è tassativamente vietato condurre animali, anche di piccola taglia e anche al guinzaglio.

16 - All'interno dei mercati e delle fiere è vietata l'affissione di stampati, manoscritti, avvisi in genere e la distribuzione di materiale pubblicitario di ogni tipo.

17 - E' vietato accendere fuochi sia all'interno che nelle adiacenze dei mercati e delle fiere.

18 - Nel mercato ortofrutticolo è fatto divieto di apporre sui banchi di vendita ceste in ferro, o altri materiali, che possano deteriorare i banchi sui quali sono apposte.

19 - In conformità a quanto disposto dall'art.30 comma 5 del D. Lgv. 114/'98, è vietato

vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, armi, esplosivi e preziosi.

20 - Tutte le disposizioni del presente articolo sono da intendersi come applicabili sia per i commercianti su aree pubbliche che per i produttori agricoli: per questi ultimi, inoltre, è fatto divieto di porre in vendita derrate che non siano di propria produzione.

Art. 29

Modalità di assegnazione alla spunta dei posteggi temporaneamente vuoti dei mercati settimanali, del mercato giornaliero alimentare, del mercatino di Natale e nel mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo

1 - I posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e quelli non ancora dati in concessione, sono assegnati giornalmente alla spunta ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

2 - Può partecipare alla spunta dei mercati esclusivamente l'operatore commerciale che sia titolare di autorizzazione di Tipo A o di Tipo B rilasciata da un Comune della Regione Marche, ovvero i produttori agricoli in possesso di autorizzazione amministrativa ex L.59/63, rilasciata dal Comune di Fabriano, per i posteggi a loro destinati.

3 - Il Comando di Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8,00 (ovvero alle ore 7,30 per il mercato giornaliero ortofrutticolo ed alle ore 15.00 per il mercatino di Natale e per il mercato in frazione Poggio S. Romualdo) alle operazioni di rilievo delle assenze degli operatori titolari di posteggio, e di seguito procederà all'assegnazione dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli che si sono presentati per la spunta giornaliera secondo graduatorie redatte tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

a) più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;

b) anzianità di iscrizione nel registro imprese in qualità di commerciante su aree pubbliche.

Detti posteggi non potranno essere assegnati qualora sull'area di cui trattasi siano sistemati box o chioschi ovvero siano presenti attrezzature o strutture fissate stabilmente al suolo.

La graduatoria di cui sopra sarà aggiornata ogni sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il posteggio viene assegnato agli aventi diritto entro un'ora dall'inizio delle operazioni di rilevazione delle assenze.

4 - terminate le operazioni di rilievo delle assenze, non è più consentito ai titolari ritardatari di occupare il proprio posteggio.

A quanto sopra si fa eccezione allorché, terminata l'assegnazione dei posteggi alla spunta, uno o più posteggi non risultino assegnati: in tal caso si procederà a far scegliere all'operatore titolare ritardatario tra i posteggi rimasti liberi dopo la spunta.

L'operatore che, effettuata la spunta, ha avuto assegnato un posteggio ma non lo ha occupato, ovvero lo lascia prima delle ore 12.00 (ovvero prima delle ore 18.00 per il mercatino di Natale e per il mercato in frazione Poggio S. Romualdo), perde la presenza.

5 - Sarà cura del Comando Polizia Municipale provvedere alla registrazione delle assenze per i provvedimenti amministrativi previsti dalle Leggi vigenti.

Pertanto dovrà essere predisposto un registro dove verranno annotate le singole presenze di tutti gli operatori che chiedono nel giorno del mercato di partecipare alla spunta, con le

generalità degli operatori e gli estremi delle autorizzazioni commerciali possedute: qualora l'operatore sia titolare di più autorizzazioni deve presentare, ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

6 - Il registro richiamato nel precedente comma sarà utilizzato per tutti i provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento e da altre Leggi.

7 - Qualora al termine delle operazioni di spunta ci fossero ancora posteggi liberi, il Comando di Polizia Municipale potrà assegnarli in modo gratuito ad associazioni culturali, assistenziali, ecc., non aventi scopo di lucro, le quali potranno offrire, per il tempo di svolgimento del mercato di quel giorno, in cambio di libera contribuzione, oggetti prodotti o elaborati in tutto o in parte dai propri associati e facenti parte dell'attività dell'associazione.

8 - Sia l'operatore di spunta che quello assegnatario di posteggio, ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività consentiti dal presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

9 - Al fine dell'applicazione dei commi precedenti, saranno considerati nella graduatoria di spunta gli operatori che, nei mercati settimanali del sabato e del mercoledì, hanno effettuato almeno una presenza dall'01/01/1996, riconoscendo loro il punteggio maturato nei vari anni.

Al fine dell'applicazione dei commi precedenti, saranno considerati nella graduatoria di spunta gli operatori che, nel mercato giornaliero alimentare, hanno effettuato almeno una presenza dall'01/01/1996, riconoscendo loro il punteggio maturato nei vari anni.

Per quanto riguarda il mercatino di Natale e il mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, non si tiene conto di alcuna presenza in quanto mercati di nuova istituzione.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad eliminare dalla graduatoria coloro che nell'anno solare precedente non hanno effettuato alcuna presenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si proceda a modificare la dislocazione dei posteggi presso i mercati settimanali del Sabato e del Mercoledì, ovvero nel caso in cui gli stessi posteggi vengano spostati, anche provvisoriamente, in altra zona, la rassegnazione dei posteggi agli operatori commerciali verrà eseguita in via prioritaria tenendo conto delle presenze effettuate dai singoli operatori a partire dall'anno 1996, comprendendo le assenze effettuate per motivi di salute, gravidanza, servizio militare, purchè regolarmente certificate.

Art. 30

Concessioni decennali per il mercato giornaliero alimentare, per i mercati settimanali e per le fiere

1 – I posteggi del mercato coperto giornaliero alimentare sono dati in concessione, per un periodo di 10 anni rinnovabile, dal Dirigente del V Dipartimento – Polizia Municipale, ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche Tipo A del settore alimentare rilasciata dal Comune di Fabriano ed ai produttori agricoli muniti di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Fabriano ai sensi della Legge 59/63.

2 - I posteggi dei mercati settimanali sono dati in concessione, per un periodo di 10 anni rinnovabile, dal Dirigente del V Dipartimento – Polizia Municipale, ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di Tipo A sia del settore alimentare che di quello non alimentare, rilasciate dal Comune di Fabriano ed ai produttori agricoli muniti di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Fabriano ai sensi della Legge 59/63.

3 - L'80% dei posteggi di tutte le fiere che si svolgono almeno una volta l'anno (con arrotondamento per eccesso) è dato in concessione, per un periodo di 10 anni rinnovabile, agli operatori che sono risultati presenti per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio alla fiera di cui alla richiesta.

Per presenza in una fiera si intende, fino all'entrata in vigore della L.R. 26/99, anche la sola presenza fisica, debitamente riscontrata, dell'operatore alla spunta, anche quello che non abbia poi materialmente operato nella fiera.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 26/99, per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

4 - Gli interessati dovranno farne richiesta nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento.

5 - Possono partecipare alle fiere gli operatori commerciali in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sia di Tipo A che di Tipo B rilasciate dalla Regione Marche o da altre Regioni.

6 - Agli operatori titolari di concessione di cui al precedente comma 3, sarà rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A con l'indicazione del posteggio assegnato nella relativa fiera.

7 - Sulla base della graduatoria redatta gli operatori, opportunamente convocati dal Comando Polizia Municipale, scelgono un posteggio nella planimetria della fiera di cui trattasi.

Nei soli casi della Fiera di S. Filippo del 26.05, della fiera delle Cipolle 26.10 e della fiera di S. Lucia del 13.12, l'operatore sceglierà in successione un posteggio sia nella Pianta Planimetrica della sede storica sia in quella della sede alternativa.

8 - La concessione decennale del posteggio nelle aree suddette è limitata ai soli giorni di mercato o di fiera e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato, da far pervenire al Protocollo del Comune prima della scadenza della concessione stessa.

9 - I posteggi riservati ai produttori agricoli sono dati tutti in concessione decennale.

Gli stessi non potranno comunque essere nè ceduti nè trasferiti e la relativa concessione decadrà nei casi di cessazione dell'attività del produttore, ovvero di rinuncia o di decesso dello stesso.

Allorquando uno o più posteggi dovessero rendersi liberi, il Comando Polizia Municipale provvederà a rendere noto all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, i posteggi vacanti, con indicazione della metratura e della precisa ubicazione. Gli interessati potranno presentare istanza per l'assegnazione del posteggio entro 60 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso di cui sopra all'Albo. Il Comando Polizia Municipale provvederà successivamente a redigere una graduatoria degli interessati che abbiano presentato domanda nei termini, la quale terrà conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri:

?? più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera di cui trattasi;

?? più alto numero di presenze di spunta nel mercato o nella fiera di cui trattasi;

?? anzianità dell'attività di produttore agricolo, rilevata tramite il Registro Imprese;

?? certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero istanza presentata da imprenditrici donne.

Si procederà quindi ad assegnare i posteggi disponibili secondo la graduatoria di cui sopra, la quale ha validità solo per l'assegnazione dei suddetti posteggi e non per altri che si fossero resi nel frattempo successivamente liberi.

I produttori agricoli che intendano variare il proprio periodo di vendita già stabilito nella concessione, dovranno darne comunicazione al Comando Polizia Municipale entro il 31.12 dell'anno precedente a quello cui è riferita la richiesta: qualora non vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, la variazione del periodo di vendita sarà annotata sul retro della concessione.

Art. 31

Assegnazione nelle fiere dei posteggi per spunta

1 - I posteggi non occupati dagli assegnatari il giorno della fiera, sono assegnati prioritariamente agli operatori presenti alla spunta che hanno presentato regolare domanda, fino ad esaurimento della graduatoria. Nel caso in cui vi siano ulteriori posteggi a disposizione, sono assegnati agli operatori che, pur non avendo inoltrato domanda, risultano presenti alla spunta, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera di cui trattasi, a partire dall'anno 1992 per la fiera del 26 ottobre (delle Cipolle) e dal 1993 per la fiera del 26 maggio (San Filippo) riferite all'autorizzazione amministrativa con cui l'operatore ha sempre partecipato alla fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito Registro comunale, riferite all'autorizzazione amministrativa con cui l'operatore ha partecipato alla fiera;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

2 - Il riscontro delle presenze effettive in una fiera viene effettuato dal personale della Polizia Municipale con inizio alle ore 07.30, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

Terminate le operazioni di riscontro delle presenze, i titolari di posteggio ritardatari perdono il diritto alla presenza, per cui non sarà loro più consentito di accedere con i relativi mezzi nell'area della fiera ed occupare il loro posteggio.

Si procederà di seguito all'assegnazione dei posteggi non occupati, con le modalità sopra descritte.

3 - L'operatore che sia titolare di un posteggio in una fiera e lo lasci prima delle ore 12.00, perde il diritto alla presenza, salvo motivi di salute debitamente certificati.

4 - L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare, ai fini sia della registrazione della presenza effettiva che della presenza di spunta, una sola autorizzazione.

5 - Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comando Polizia Municipale riscontrando le presenze a partire dal 1992 per la fiera del 26.10 e a partire dal 1993 per la fiera del 26.05.

6 - Nelle manifestazioni fieristiche non è consentita la miglioria dei posteggi.

Art. 32

Soppressione, spostamento, aumento o diminuzione del numero di posteggi e trasferimento dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, del mercato giornaliero alimentare e delle fiere

1 - La soppressione di un mercato o di una fiera può essere disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2 - La soppressione può essere disposta in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

?? caduta sistematica della domanda;

?? numero esiguo di operatori;

?? motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

3 - Nel caso di soppressione temporanea, anche per un solo giorno, di un mercato o di una fiera, il Comune, sentite le associazioni di categoria, provvederà a far recuperare la giornata di mercato o di fiera durante il corso dell'anno.

4 - Lo spostamento della sede e della data di svolgimento di un mercato o di una fiera, così come la diminuzione o l'aumento del numero dei relativi posteggi ovvero la modifica della dislocazione degli stessi, sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Nel caso particolare in cui uno o più posteggi, per cause non prevedibili o di forza maggiore, siano inutilizzabili nell'imminenza di un mercato o di una fiera, il Comando Polizia Municipale provvederà subito ad allocare questi ultimi in sede diversa, comunque prossima al mercato o alla fiera, senza alcuna formalità.

5 - Lo spostamento di un mercato o di una fiera in altra sede o altro giorno lavorativo, occasionalmente ovvero per un periodo di tempo più lungo, può essere disposta in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

?? motivi di pubblico interesse;

?? cause di forza maggiore;

?? limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, igienico-sanitari e causati da concomitanti festività o manifestazioni cittadine.

6 - Qualora si proceda allo spostamento di un mercato o di una fiera in altra sede o la modifica della dislocazione dei posteggi, la riassegnazione degli stessi agli operatori commerciali, avviene tenendo conto dei seguenti criteri di preferenza:

?? anzianità di presenza;

?? anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente al commercio su aree pubbliche.

Qualora nel posteggio vi siano stati subingresso, si terrà conto anche dell'anzianità di presenza dei precedenti titolari.

7 - Per la riassegnazione dei posteggi del mercato giornaliero alimentare nella sede storica di piazza Garibaldi, relativamente all'anzianità di presenza, per ogni operatore si dovranno considerare i pagamenti TOSAP effettuati dal 1993 in poi, fatte salve le assenze eventualmente riscontrate in controlli effettuati dalla Polizia Municipale.

Per la riassegnazione dei posteggi dei mercati settimanali del sabato o del mercoledì in sedi alternative, relativamente all'anzianità di presenza, per ogni operatore si dovranno considerare le presenze rilevate dal Comando Polizia Municipale a partire dal 1996.

I sopra citati criteri di rilevazione delle presenze per la riassegnazione dei posteggi saranno validi anche nel caso in cui si debba procedere ad una modifica della dislocazione dei posteggi di un mercato all'entrata in vigore di nuove norme di Legge.

8 - Quanto previsto dal comma precedente non si applica nei casi di scelta alternativa già

effettuata.

9 - Nel caso in cui una fiera non dovesse svolgersi per mancanza di operatori per due anni consecutivi, si provvederà a soppressione automatica con le modalità previste sopra.

Art. 33

Revoca della concessione decennale di un posteggio dei mercati settimanali, del mercatino di Natale, del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo, del mercato Giornaliero e delle fiere

1 - La concessione decennale di un posteggio del mercato verrà revocata:

- ?? per il mancato rispetto, da parte dell'operatore, delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinate da Leggi nazionali e regionali;
- ?? quando un posteggio di un mercato settimanale non venga utilizzato dal concessionario in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (giornate lavorative n. 17), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare per i quali l'operatore è tenuto a dare giustificazione facendo pervenire al Comando di Polizia Municipale, entro i 20 giorni (compresi i festivi) da quello dell'avvenuta assenza, idonea documentazione comprovante le motivazioni, pena la non giustificabilità dell'assenza stessa;
- ?? quando un posteggio del mercatino di Natale e del mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo non venga utilizzato dal concessionario, in ciascun anno solare, per periodi di tempo proporzionalmente uguali a quattro mesi considerato il periodo di svolgimento dei mercati, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare per i quali l'operatore è tenuto a dare giustificazione facendo pervenire al Comando di Polizia Municipale, entro i 20 giorni (compresi i festivi) da quello dell'avvenuta assenza, idonea documentazione comprovante le motivazioni, pena la non giustificabilità dell'assenza stessa;
- ?? quando un posteggio del mercato giornaliero alimentare non venga utilizzato in ciascun anno solare, dai titolari di autorizzazione amministrativa di Tipo A, ovvero dai Produttori Agricoli, per periodi di tempo proporzionalmente corrispondenti al periodo di utilizzo previsto nella concessione e precisamente:

Giorni di utilizzo del posteggio da parte dell'operatore nella settimana	Giornate di assenze per anno
1	17
2	34
3	51
4	68
5	85
6	102

fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare per i quali l'operatore è tenuto a dare giustificazione facendo pervenire al Comando di Polizia Municipale, entro i 20 giorni (compresi i festivi) da quello dell'avvenuta assenza, idonea documentazione comprovante le motivazioni, pena la non giustificabilità dell'assenza stessa;

- ?? per la mancata partecipazione alla fiera di cui trattasi per 3 anni sui 10 previsti dalla concessione, salvo i casi di gravidanza, servizio militare e malattia e previa comunicazione. L'operatore è tenuto a darne giustificazione facendo pervenire al Comando Polizia Municipale, entro 20 giorni (compreso i festivi) da quello dell'avvenuta assenza, idonea documentazione comprovante le motivazioni pena la non giustificabilità dell'assenza stessa;
- ?? per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel mercato di appartenenza. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo esplicita accettazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso;
- ?? nel caso di non ottemperanza all'obbligo di richiesta di rinnovo della concessione;
- ?? nel caso di mancato rispetto da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Art. 34

Giorni ed orari di svolgimento dei mercati settimanali, del mercato giornaliero alimentare e delle fiere

1 - Lo svolgimento dei mercati settimanali dovrà essere rispettato anche se dovesse coincidere con una festività, con esclusione di: Capodanno, 25 aprile, 1^a maggio, 24 giugno e Natale, nei quali casi il mercato verrà anticipato al giorno precedente.

L'orario di vendita è dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 15.00: in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare alle ore 14.00.

L'operatore che lascia il posteggio prima delle ore 12.00 perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2 - Il mercato giornaliero alimentare si svolge tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale verrà osservata così come previsto per il commercio in sede fissa.

Nei periodi di deroga degli orari delle attività del commercio al dettaglio, il mercato può svolgersi anche nei giorni festivi, con i medesimi orari dei giorni feriali.

3 - Il mercato denominato 'Mercatino di Natale' si svolge nei sette giorni che vanno dal 18 al 24 dicembre di ogni anno, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

4 - Il mercato stagionale in frazione Poggio S. Romualdo si svolge tutte le domeniche comprese nel periodo dal 01.07 al 31.08 di ogni anno, con orario dalle ore 15.00 alle ore 22.00.

5 - Le fiere del 26.05 e 26.10 di ogni anno, si svolgono dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

Nel caso in cui dette fiere capitino in giorno di sabato, in considerazione della coincidenza con il mercato settimanale che creerebbe problemi sia in ordine alle concessioni decennali attribuite sia in ordine alla viabilità, la fiera sarà posticipata alla domenica 27 successiva.

Nel caso in cui dette fiere capitino di mercoledì, in considerazione dell'esiguo numero di operatori assegnatari di posteggi, il mercato settimanale del mercoledì sarà o anticipato o posticipato di un giorno con delibera di giunta, sentiti preventivamente gli operatori interessati a maggioranza.

In caso di assenza degli operatori al mercato settimanale anticipato o posticipato causa fiera

concomitante, la stessa non verrà conteggiata.

6 - Le fiere che si svolgono nelle Frazioni si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

7 - La fiera di S. Lucia si svolge il 13.12 di ogni anno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

8 - Qualora la data di svolgimento di un mercato coincida con una festività, lo stesso, dietro richiesta della maggioranza degli operatori interessati, potrà essere anticipato o posticipato con delibera di giunta, e agli operatori assenti non verrà considerata l'assenza.

9 - Per giustificate e particolari situazioni, previo parere preventivo del Comando Polizia Municipale, con apposita motivata delibera di Giunta Municipale, potrà eccezionalmente essere consentito il prolungamento dell'orario di svolgimento del mercato settimanale del sabato o del mercoledì, fino alle ore 20.00.

Gli operatori in tal caso dovranno corrispondere il supplemento relativo ai tributi previsti.

10 - Alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli orari di svolgimento di tutti i mercati e delle fiere, saranno oggetto di apposita Ordinanza del Sindaco.

Art. 35

Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1 - Ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D. Lgs. 31/3/1998 n. 114 e dell'art. 31 della L. R. 04/10/1999 n. 26, per motivi di viabilità e di carattere igienico-sanitario è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di tutto il Centro Storico cittadino e sulla Circonvallazione che lo delimita, costituita precisamente dalle seguenti vie e Piazze: viale Moccia, viale Zonghi, viale Stelluti Scala, piazzale XX Settembre, viale Serafini, viale IV Novembre e viale XXIV Maggio.

2 - Nei giorni in cui si svolgono le fiere del 26/05 e 26/10, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, a prescindere dalla via in cui venga svolto, è vietato a distanze inferiori ai 500 metri dalla fiera stessa.

3 - L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali.

Detta attività di vendita può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal presente regolamento e dalle norme del Codice della Strada, per il tempo necessario a servire il consumatore, senza collocare su suolo pubblico merce, attrezzi per la vendita o cartelli pubblicitari di ogni tipo.

4 - In relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 3 della Legge Regionale 26/99, si specifica che è consentita la sosta nella stessa via, strada o piazza fino ad un massimo di un'ora. Allo scadere dell'ora consentita, l'operatore dovrà cessare ogni operazione di vendita e spostarsi ad una distanza di almeno 500 metri. L'operatore potrà, volendolo, ritornare dopo un'ora in un precedente luogo di sosta.

5 - Tali limitazioni e divieti si applicano anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge n. 59/63.

6 - E' vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori, musiche ovvero servendosi di apparecchi per la diffusione sonora che

rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.

Art. 36

Norme comuni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1 - L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio (tipo A) o in forma itinerante (Tipo B) abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposito titolo autorizzatorio.

2 - L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme nazionali e comunitarie che tutelano le esigenze igienico sanitarie, ed è consentito solamente se effettuato con mezzi conformi alle vigenti normative. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità.

3 - L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

4 - Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o fiera. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato o fiera.

5 - Senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

6 - E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle altre prescrizioni contenute nella L.R. 26/99.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. E successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

7 - La concessione del posteggio ha validità decennale ed è rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato, da far pervenire al Protocollo Generale del Comune prima della scadenza della concessione stessa. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte, il subentrante mantiene la scadenza della concessione nella quale subentra.

8 - Il rilascio della concessione di posteggio verrà comunicato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Disciplina Commercio del Comune per gli adempimenti di competenza.

9 - Ogni provvedimento di rilascio, revoca o decadenza dell'autorizzazione e della concessione, nonché ogni modifica dell'Autorizzazione verranno comunicati alla Regione Marche - Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi.

10 - L'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed i libretti di idoneità sanitaria di coloro i quali sono addetti alla vendita e/o manipolazione di alimenti, devono essere sempre presenti nel punto vendita, anche nel caso di sostituzione del titolare, e devono essere sempre esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

11 - L'operatore commerciale può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto purché quest'ultimo sia un socio, un familiare coadiuvante o un dipendente e sia in grado di dimostrare in ogni momento tale qualità agli organi di controllo.

12 - Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune a qualsiasi titolo un'area privata (attrezzata o meno, scoperta o coperta) per l'esercizio dell'attività di cui al presente titolo, essa può essere inserita fra le aree disponibili comunali per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché dei divieti e limitazioni per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 37

Tariffe per le concessioni dei posteggi - Istituzione del Canone

1 - I titolari di concessioni annuali o stagionali aventi validità decennale e di concessioni temporanee devono corrispondere imposte, tasse, contributi, canoni ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente in materia con le modalità e nei termini previsti specificamente dalla stessa.

Il Canone per la Concessione del Posteggio dovrà essere corrisposto dai concessionari entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito bollettino di c.c. postale.

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato, inviandone una copia entro il 15 febbraio, al Comando di Polizia Municipale.

2 - Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 04/10/1999 n. 26 è istituito il canone per la concessione del posteggio presso i mercati e le fiere autorizzate.

3 - Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati istituiti con L. R. 04/10/1999 n. 26.

4 - Il canone è aggiuntivo rispetto alla Tassa di Occupazione del Suolo ed Aree Pubbliche.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1 - Le concessioni decennali per l'80 per cento dei posteggi nelle fiere e le relative autorizzazioni avranno validità a partire dal 2002. Pertanto per l'anno 2001, i posteggi nelle fiere verranno assegnati secondo le modalità sino ad oggi utilizzate.

2 - Relativamente all'ubicazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, il Comune provvederà a dare attuazione all'ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000 entro i termini in essa

previsti. Le modalità tecniche operative di dettaglio per i relativi spostamenti dei posteggi verranno stabilite con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 39

Firme

1 - Qualsiasi domanda di autorizzazione o comunicazione contenente autocertificazioni dovrà essere sottoscritta davanti al dipendente addetto ovvero accompagnata dalla fotocopia fronte-retro di un documento di identità in regolare corso di validità, dal quale siano ben leggibili tutti i dati in esso contenuti (data di scadenza, firma ecc...).

Art. 40

Variazioni riguardanti l'azienda commerciale

1 - Qualsiasi variazione (ragione sociale, residenza/sede, forma societaria, persone - amministratori, soci - indicate all'art. 2 del d.p.r. 252/98, ecc...) riguardante l'impresa commerciale dovrà essere immediatamente comunicata al comune. In caso di variazione delle persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 del d.p.r. 252/98 o del preposto (in caso di società esercente il settore alimentare), i nuovi amministratori o soci e/o preposto dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 attraverso la sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nell'allegato A e B del MOD. COM. 1 e 2 da trasmettere al comune insieme con la comunicazione.

Art. 41

Sanzioni

1 - Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento per le quali il d.lgs. 114/98 e la l.r. 26/99 non prevedono sanzioni, sarà applicata una sanzione amministrativa graduata da un minimo di 150.000 lire a un massimo di 900.000 lire, con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42

Norma finale

1 - Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26, alla modulistica nazionale e regionale e ad ogni altra normativa vigente ed applicabile.

2 - Gli orari di svolgimento di tutte le attività per il commercio su aree pubbliche previsti e specificati nel presente regolamento, sono da intendersi come espressione di un indirizzo generale, in quanto per Legge di esclusiva competenza del Sindaco. Pertanto, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, detti orari dovranno essere recepiti e formalizzati dal Sindaco con apposita Ordinanza, ai sensi del d.l. n. 114/98 e della l.r. n. 26/99.